

I. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

- 1 ■ L'art. 6 del t.u. legittima l'utilizzo del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro e familiari, **per altre attività consentite**, nonché la **conversione** di permessi di soggiorno per formazione o studio in permessi per motivi di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 3, co. 4° (in caso di lavoro autonomo si rimanda all'art. 26 t.u.) (co. 1). Sul punto si registra l'intervento, seppur non recente, di una **circolare** del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (modificativa della Circolare n. 64/99, in *D. prat. lav.*, 99, 36, 2582). Quest'ultima chiarisce che se lo straniero ha già ottenuto il permesso di soggiorno per **lavoro autonomo**, pur non avendo intrapreso l'attività stessa, può iscriversi nelle **liste del collocamento** ed essere assunto quale **lavoratore subordinato**, senza modifiche al permesso (circolare Min. lav. 24-9-1999, n. 70, *D. prat. lav.*, 99, 40, 2781; *contra*, nel caso di attività lavorativa diversa da quella di cui al permesso di soggiorno, T.a.r. Abruzzo, Pescara, 98/119).
- 2 ■ La norma dispone, inoltre, (co. 2), l'**obbligo di esibizione** alla pubblica amministrazione **dei documenti** relativi al soggiorno, al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altro di interesse per lo straniero. ■ Con il co. 3 viene introdotta la fattispecie di reato di mancato ottemperamento, da parte dello straniero, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, senza **giustificato motivo**. Sulla possibilità di individuare anche lo **straniero clandestino** quale **soggetto attivo del reato**, prima della modifica della norma introdotta dalla l. n. 94/2009 (cosiddetta "pacchetto sicurezza"), C pen. s.u. 03/45801, afferma come lo stato di clandestinità, il cui presupposto è l'inesistenza del permesso di soggiorno, non impedisca allo straniero irregolare di esibire l'altro documento richiesto dalla norma, cioè quello di identificazione. Si configura perciò, la fattispecie *ex art. 6 co. 3 T.u.* in tutti i casi in cui lo straniero irregolare non esibisce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza un documento di identificazione, non essendo da lui esigibile il permesso di soggiorno. Sull'**abolitio criminis** della fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione

irregolare, C pen. s.u. 11/16453 ha statuito che, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 94 del 15 luglio 2009, essendo sanzionata la **manca esibizione contestuale** del titolo di soggiorno e del documento di identificazione, il soggetto attivo del reato deve essere individuato esclusivamente nello straniero regolarmente soggiornante, non potendosi applicare la fattispecie al soggetto clandestino che in alcun modo può essere titolare del permesso di soggiorno (anche C. pen. 14/37587). Con riguardo alla contestata violazione dell'art. 6, T.a.r. Liguria Genova 06/1252 ha stabilito che tale infrazione, quand'anche accertata, non costituisce motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno *ex art. 5, co. 4 e 5, e art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998*. ■ In tema di "giustificato motivo", Trib. di Padova 18-11-2005, ha stabilito che in caso di cittadino extracomunitario, titolare di efficace permesso di soggiorno e la cui identità fisica sia certa, costituisce giustificato motivo il rifiuto di accompagnare le forze di polizia presso la propria abitazione per mostrare nell'immediatezza il documento, piuttosto che portarlo in tempi successivi presso l'ufficio di polizia. ■ In caso di dubbi sull'identità personale dello straniero questi può essere sottoposto a **rilievi fotodattiloscopici e segnaletici** (co. 4). L'autorità di **pubblica sicurezza** è inoltre legittimata a richiedere, nell'ambito delle verifiche previste dal t.u., **informazioni** e atti comprovanti la disponibilità di un **reddito sufficiente** (co. 5). ■ Al fine di un **controllo preventivo** dello straniero soggiornante in Italia, le iscrizioni e **variazioni anagrafiche** sono effettuate negli stessi modi previsti per dei cittadini italiani. La norma precisa tuttavia che la **dimora** è considerata **abituale** nel caso di ospitalità per più di **tre mesi** presso un **centro di accoglienza** (co. 7). Salvo il caso appena illustrato, si prevede che le **variazioni del proprio domicilio abituale** debbono essere comunicate **direttamente** dal cittadino straniero alla **Questura**, entro i quindici giorni successivi (co. 8). ■ L'articolo si chiude con l'individuazione del tribunale amministrativo regionale competente, quale giudice che ha giurisdizione in materia di diniego, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno (sull'incapacità processuale connessa all'assenza del permesso di soggiorno, Trib. Como 18-2-2008, *D. lav.*, 08, 718).

7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147). *I. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.*

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

SOMMARIO: I. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

I. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

- 1 ■ Il t.u. – ma in realtà si tratta di una disposizione tratta dal r.d. n. 773/1931, all'art. 147 – prende in considerazione l'ipotesi social-tipica per la quale lo **straniero-lavoratore**, specie in un primo periodo, trova concreta **sistemazione** presso il proprio **datore di lavoro** o presso **altra persona**, parente/affine o meno, denominata «**ospitante**». Costui è tenuto invero a dare **comunicazione scritta** di tale ospitalità all'autorità locale di **P.S.**, entro quarantotto ore (co. 1). L'art. 1184 della l. n. 296/2006 (cosiddetta «Finanziaria 2007») ha apportato modifiche a tale

disposizione, sopprimendo le parole: «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze». Ciò comporta che **non** sarà più **necessaria tale comunicazione** per quanto riguarda l'assunzione dello straniero, mentre restano in vigore le altre fattispecie. Il **contenuto** di tale comunicazione non può peraltro prescindere dalle generalità dell'ospitante, dello straniero o apolide, dagli estremi del suo passaporto o documento di identificazione, dall'esatta ubicazione dell'immobile o della persona concretamente ospitante ovvero datrice di lavoro, e dal titolo per la quale la comunicazione è dovuta (co. 2).

8 Disposizioni particolari. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149). *1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.*

SOMMARIO: I. Disposizioni particolari.

- 1 **I. Disposizioni particolari.** ■ Sempre dal **r.d. del 1931** è tratta la disposizione di cui all'art. 8 del t.u., che **esclude** dal campo di applicazione del capo (II),

dedicato all'allontanamento dello straniero, i **componenti del sacro collegio** e del **corpo diplomatico e consolare**.

9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. *1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.*

1 bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]".

1 ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,